



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

1. Novità legislative.

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

C. Cost. Sentenza 7 febbraio 2018 (dep. 8 marzo 2018) nr. 53, Pres. Lattanzi, Rel. Modugno.

Esecuzione penale – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato – Pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente, in relazione a distinte frazioni della condotta (nella specie violazioni degli obblighi di assistenza familiare) – Potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare una pena unica, in applicazione degli artt. 132 e 133 codice penale, che tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili e di assumere le determinazioni conseguenti in tema di concessione e revoca della sospensione condizionale, ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. pen. - Non fondatezza.

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 671 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

3. Sezioni Unite.

Sez. Un. Sent. n. 10424 del 18 gennaio 2018 (dep. 7 marzo 2018) Pres. Fumo, Rel. Ramacci, Ric. (omissis), P.G. (concl. diff.).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali – Modifiche apportate dal D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 – Nuova soglia di punibilità annuale – Determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse – Criteri – Indicazioni.

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso).

L'informazione provvisoria della decisione de qua è già stata pubblicata nella Newsletter n. 40.

QUESTIONI PENDENTI

[Questione pendente N. R.G.22813/2017 - Udienza 19 aprile 2018 - Relatore: Boni.](#)

[Sez. I Pen., Ordinanza di rimessione n. 991 dell'11 dicembre 2017 \(dep. 12 gennaio 2018\), Pres. Di Tomassi, Rel. Centofanti, Ric. \(omissis\).](#)

Esecuzione - Plurimi titoli di condanna - Concorso delle pene inflitte - Revoca della pena dell'ergastolo - Sostituzione con la reclusione ad anni trenta - Scissione del cumulo giuridico delle pene - Valutazione pena detentiva temporanea per reati concorrenti con isolamento diurno già interamente subito – Espiazione per intero ovvero per metà ex art. 184 c.p..

La Sezione Prima Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

“Se, quando la pena dell'ergastolo è revocata in sede esecutiva e sostituita con la pena di anni trenta di reclusione, ai fini dell'eventuale scissione del cumulo giuridico la pena detentiva temporanea inflitta per reati concorrenti, in relazione alla



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

quale è stato applicato l'isolamento diurno già interamente subito, debba considerarsi espiata per intero ovvero - in applicazione analogica dell'art. 184 cod. pen. - nella misura della metà”.

Questione pendente n. R.G. 42916/2017 - Udienza 19 aprile 2018 - Relatore: De Amicis.

Sez. II Pen., Ordinanza di rimessione n. 5378 del 9 gennaio 2018 (5 febbraio 2018), Pres. Diotallevi, Rel. De Crescenzo, Ric. (omissis).

Misure cautelari reali – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata – Violazione delle norme penali sostanziali nella forma del tentativo – Delitto di tentata estorsione aggravata – Applicabilità.

La Sezione Seconda Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

“Se sia possibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca "allargata" ex art. 12 sexies d.l. 8.6.1992, n. 306, conv. nella l. n. 356/92 e succ. mod., nel caso di violazione dei reati contemplati da tale norma, anche nella forma del tentativo aggravato dall'art. 7 l. 203/91”.

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. I sent. 30 gennaio 2018 – 6 marzo 2018 n. 10237, Pres. Sarno, Rel. Binetti.

Associazione per delinquere – Partecipe – Responsabilità per i singoli reati fine – Condizioni.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

In tema di reati associativi il ruolo di partecipe, anche in posizione gerarchicamente dominante, rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale, non è di per sé sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per i delitti fine compiuti da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione ed inseriti nel già condiviso quadro del programma criminoso, giacché di detti delitti rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole, all'attuazione della specifica condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, senza che possano operare anomale responsabilità di mera "posizione".

[Sez. I sent. 30 gennaio 2018 – 6 marzo 2018 n. 10237, Pres. Sarno, Rel. Binenti.](#)

Associazione per delinquere di stampo mafioso – Partecipe – Sopravvenuto stato di detenzione – Rilevanza.

È vero che il sopravvenuto stato detentivo non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio mafioso, per cui è certamente possibile che essa prosegua anche nel caso dell'associato *in vinculis*, ma ciò non comporta una presunzione in forza della quale si possa ritenere che chi è risultato stabilmente inserito in un sodalizio mafioso, ove sia sopravvenuto lo stato di detenzione, continui per un tempo indefinito a rimanere in tale stato di compartecipe, a meno di prova contraria. Invero, la condotta di partecipazione all'associazione non è integrata solo da "*affectio societatis*", di talché in caso di detenzione, in particolare quando si sia prolungata nel tempo senza interruzioni (con conseguente possibile stabile isolamento dal gruppo di riferimento), occorre ravvisare, ai fini dell'integrazione della permanenza della condotta associativa, un certo contributo anche morale, ma sempre oggettivamente apprezzabile alla vita e all'organizzazione del sodalizio stesso.

[Sez. IV, sent. 18 gennaio 2018 – 7 marzo 2018, n. 10378, Pres. Blaiotta, Rel. Menichetti.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

Colpa in genere – Requisiti per l'imputazione soggettiva del reato – Prevedibilità – Evitabilità.

In tema di reati colposi l'elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione di regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione "*ex ante*", non avrebbe potuto comunque essere evitato.

[Sez. I, sent. 14 settembre 2017-2 marzo 2018, n. 9531, Pres. Cortese, Rel. Novik.](#)

Recidiva Reiterata - Aumento di pena disposto in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 - Rivalutazione da parte del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Criteri di valutazione.

In tema di recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, comma quinto, c.p., l'aumento di pena disposto in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio dell'aumento stesso, può essere rivalutato dal giudice dell'esecuzione che ha il compito di verificare se l'applicazione della recidiva fu sorretta, indipendentemente dalla previgente obbligatorietà, dal concorrente apprezzamento di merito della valenza dei precedenti penali.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. II, sent. 12 dicembre 2017-12 marzo 2018, n. 10977, Pres. Prestipino, Rel. Filippini.](#)

Appropriazione indebita - Principio della compensazione con credito preesistente - Ambito di operatività.

Nel reato di appropriazione indebita non opera il principio della compensazione con credito preesistente, allorché si tratti di crediti non certi, né liquidi ed esigibili.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

[Sez. II, sent. 14 febbraio-2 marzo 2018, n. 9506, Pres. Davigo, Rel. Recchione.](#)

Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona - Persona offesa dal reato e legittimazione a proporre querela.

In materia di legittimazione a proporre querela per il reato previsto dall'art. 642 c.p., il diritto di querela spetta sia alla Compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, perché entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce.

[Sez. IV, sent. 30 gennaio 2018 – 7 marzo 2018, n. 10394, Pres. Blaiotta, Rel. Pavich.](#)

Furto – Furto tentato – Occultamento della *res furtiva* sul luogo del furto – consumazione del reato – sussistenza – ragioni.

Risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, vi abbia occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso.

[Sez. VI Pen. Sent. n. 9385 del 13 aprile 2017 \(dep. 1 marzo 2018\) Pres. Fidelbo, Rel. Giordano, Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. diff.\).](#)

Persona incaricata di un pubblico servizio – Nozione - Contraente generale - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Sussistenza - Fattispecie.

(Art. 110, 319, 321, 353 commi 1 e 2, 357 e 358 c.p.).

Le nozioni ricavabili dagli artt. 357 e 358 cod. pen. sono collegate alle attività svolte, che possono definirsi come pubblica funzione amministrativa o come pubblico servizio non per il legame tra il



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

soggetto e un ente pubblico, ma per la disciplina pubblicistica che regola l'attività nonché per i contenuti giuridici pubblici che la connotano. Servizio pubblico è quello che realizza direttamente finalità pubbliche e che, nell'ambito delle attività pubblicistiche, la qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta soltanto a coloro che svolgono compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali: tali compiti si identificano in attività in senso lato intellettive, rimanendo escluse quelle meramente esecutive, per le quali il contributo che da esse ricava la realizzazione delle finalità pubblicistiche può essere indifferentemente fornito con altri rimedi strumentali, sostitutivi della prestazione personale. Non esclude la possibilità di ascrivere la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio ai soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa del relativo ente sociale, qualifica da ritenersi per contro confermata ed integrata laddove quest'ultimo (ente) sia disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici propri delle società per azioni e, a condizione, ovviamente, che il soggetto abbia svolto in concreto un'attività che in tale servizio pubblico rientri”.

[Sez. V sent. 20 febbraio 2018 – 8 marzo 2018 n. 10529, Pres. Zaza, Rel. Caputo.](#)

Rapina impropria – Elemento materiale – Rapporto tra violenza e sottrazione della cosa.

Ai fini della configurabilità della rapina impropria è necessario che tra la violenza o la minaccia e la sottrazione della cosa intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità.

[Sez. II, sent. 21 febbraio-5 marzo 2018, n. 9900, Pres. Davigo, Rel. Aielli.](#)

Truffa - Ipotesi - Allontanamenti del dipendente dal luogo di lavoro - Integrazione del reato - Sussistenza - Ragioni.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

L'omessa segnalazione di allontanamenti intermedi del dipendente impedisce il controllo di chi è tenuto alla retribuzione, sulla quantità e qualità della prestazione lavorativa svolta, per il recupero del periodo di assenza, se previsto, e per la detrazione del compenso mensile, dando luogo, pertanto, al reato di truffa.

[Sez. V sent. 5 febbraio 2018 – 6 marzo 2018 n. 10132 Pres. Bruno, Rel. Scotti.](#)

Violenza privata – Elemento oggettivo – Semplice attentato all'integrità fisica – Esclusione.

L'elemento oggettivo della violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata; in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse ma non quello di violenza privata. Ne deriva che il delitto di cui all'art. 610 c.p. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire *il pati* cui la persona offesa sia costretta.

C. Leggi speciali.

[Sez. IV, sent. 7 febbraio 2018 – 9 marzo 2018, n. 10736, Pres. Di Salvo, Rel. Cenci.](#)

Art. 189, co. 6 e 7 C.d.S. – Obblighi di fermarsi e di prestare soccorso – Destinatario dell'obbligo – Titolare posizione di garanzia – Qualunque utente della strada coinvolto nel sinistro.

In tema di circolazione stradale, il reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada è configurabile nei confronti dell'utente della strada coinvolto nel sinistro, pur se non responsabile dello stesso, in quanto l'"incidente", che è comunque ricollegabile al suo comportamento, assume il valore di antefatto non



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

punibile idoneo ad identificare il titolare di una posizione di garanzia al fine di proteggere gli altri utenti coinvolti dal pericolo derivante da un ritardato soccorso.

Sez. III, sentenza 11 ottobre 2017 – 2 marzo 2018 n. 9466 – Pres. Cavallo – Rel. Renoldi

Omesso pagamento ritenute certificate – Art. 10 *bis* D. Lgs 74/2000 – Momento consumativo del reato - Dichiarazione di fallimento intervenuta prima del termine ultimo per il pagamento – Effetti

Il reato di omesso versamento delle ritenute certificate si consuma con il mancato versamento entro la scadenza del termine finale per la dichiarazione annuale. Da ciò ne deriva che, in caso di fallimento con conseguente nomina del curatore fallimentare, intervenuta prima della scadenza del predetto termine, il soggetto tenuto ad adempiere all'obbligo di versamento è il curatore fallimentare e non il precedente legale rappresentante della società dichiarata fallita.

Sez. III, sentenza 28 novembre 2017 – 12 marzo 2018 n. 10810 – Pres. Ramacci – Rel. Galterio.

Omesso versamento ritenute dovute o certificate – Art. 10 *bis* D. Lgs. 74/2000 – Omesso versamento IVA – Art. 10 *ter* D. Lgs. 74/2000 - Modifica legislativa *ex art.* 7 D. Lgs. 158/2015 – Natura – Effetti.

La modifica dell'art. 10 *bis* D. Lgs. 74/2000 ad opera dell'art. 7 c. 1 lett. B) D. Lgs. n. 158/2015 che ha escluso la rilevanza penale dell'omesso versamento di ritenute dovute o certificate sino all'ammontare di € 150.000 ha determinato una *abolitio criminis* parziale con riferimento alle condotte aventi ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo, commesse in epoca antecedente pienamente applicabile all'analoga modifica effettuata dal medesimo D. Lgs. all'art. 10 *ter* che ha escluso la configurabilità del reato per gli omessi versamenti dell'acconto relativo all'imposta sul valore aggiunto inferiori alla soglia di € 250.000 per ciascun periodo di imposta.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

[Sez. V sent. 15 dicembre 2017 – 1 marzo 2018 n. 9951 Pres. Bruno, Rel. Scordamaglia.](#)

Reati fallimentari – Bancarotta per distrazione - Amministratore apparente.

In ipotesi di distrazione dei cespiti aziendali, nei confronti del soggetto investito solo formalmente di una carica gestoria della società non può trovare applicazione la massima per cui, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento (in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data) legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto.

[Sez. V sent. 13 novembre 2017 – 13 marzo 2018 n. 11053 Pres. Vessichelli, Rel. Scordamaglia.](#)

Reati fallimentari – Bancarotta per distrazione – Cessione ramo di azienda.

Può configurarsi distrazione del ramo di azienda solo in caso di cessione avente ad oggetto, unitariamente, oltre che i singoli beni e rapporti giuridici anche l'avviamento riferibile a tale autonoma organizzazione produttiva, sempre che gli uni e gli altri siano identificabili con fattori aziendali idonei a rappresentare una posta attiva di bilancio, posto che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, è necessario che oggetto di distrazione siano rapporti giuridicamente rilevanti ed economicamente valutabili e non mere aspettative di ricchezza.

[Sez. III, sentenza 17 ottobre 2017 – 8 marzo 2018 n. 10468 – Pres. Rosi – Rel. Aceto](#)

Trasferimento cose di interesse culturale di non eccezionale rilevanza - Art. 174 D. Lgs. 42/2004 – Insussistenza del reato – Successione di leggi.

Il trasferimento all'estero di cose di interesse culturale di non eccezionale rilevanza, di cui all'art. 65 c. 3 lett. a) D. Lgs. 42/2004, diverse da quelle di cui all'allegato A, lettera B n. 1 e di valore pari o inferiore



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

ad € 13.500, non integra il reato di cui all'art. 174 c. 1 D. Lgs. 42/2004. Le modifiche introdotte dall'art. 175 c. 1 lette. g) nn. 1 e 2 legge 124/2017, in quanto incidono sulla struttura del reato di cui all'art. 174 D. Lgs 42/2004 restringendone l'ambito applicativo, si applicano anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 21 dicembre 2017 – 1 marzo 2018 n. 9396 Pres. Fumo, Rel. Stanislao.](#)

Appello – Riforma sentenza assolutoria di primo grado – Nozione di prove decisive.

Costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rilevano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova – ai fini dell'esito della condanna.

[Sez. V sent. 30 novembre 2017 – 5 marzo 2018 n. 9940 Pres. Bruno, Rel. Calaselic.](#)

Appello incidentale – Giudizio abbreviato – Limiti per il PM.

Il potere di proporre appello incidentale non spetta alla parte che è priva del potere di proporre quello principale: ne consegue che nel giudizio abbreviato il pubblico ministero non può proporre appello incidentale quando quello principale gli sia precluso a norma dell'art. 443 comma 3 c.p.p.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

[Sez. V sent. 2 febbraio 2018 – 2 marzo 2018 n. 9773 Pres. Sabeone, Rel. Borrelli.](#)

Misure cautelari – Appello – Poteri del giudice – Applicazione dei principi di cui all'art. 603 co. 2 e 3 c.p.p.

La decisione del giudice *ex art. 310 c.p.p.* da un lato è condizionata dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, per cui la cognizione del giudicante non può superare i confini tracciati dai motivi ma, dall'altro, deve comunque verificare l'esistenza delle condizioni di applicabilità della misura (anche indipendentemente da qualsiasi sollecitazione dell'interessato): del resto il Giudice dell'appello può decidere, fermi restando i limiti dei motivi, anche su elementi successivi e diversi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l'art. 603, comma secondo e terzo, c.p.p.

[Sez. I sent. 30 gennaio 2018 – 6 marzo 2018 n. 10241, Pres. Sarno, Rel. Centofanti.](#)

Misure cautelari – Chiamate in reità – Valore indiziante – Limiti - Riscontri.

In tema di misure cautelari personali le cd. chiamate in reità possono integrare i gravi indizi di colpevolezza, *ex art. 273, comma 1 bis c.p.p.*, solo quando, oltre ad essere sostenute da attendibilità intrinseca, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, in quanto tali aventi valore dimostrativo non solo in ordine all'accertamento della verifica del fatto di reato, ma anche in ordine alla sua attribuzione e riferibilità al soggetto colpito dalla misura restrittiva della libertà personale, secondo un canone di elevata probabilità e credibilità razionale. In tale ambito, secondo l'insegnamento delle SS.UU., ciascuna chiamata può avere come riscontro, anche unico, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché ricorrano determinate condizioni attinenti: la verifica dell'analiticità, coerenza e costanza di ogni singola dichiarazione; accertamento dei rapporti tra ciascuno dei dichiaranti; convergenza delle



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

varie chiamate, che devono corrispondere reciprocamente, in maniera individualizzante quanto alla posizione dell'indagato, in relazione a circostanze rilevanti del *thema probandum*.

[Sez. V sent. 17 ottobre 2017 – 8 marzo 2018 n. 10510 Pres. Zaza, Rel. Micheli.](#)

Misure cautelari – Esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p. – Attualità del pericolo – Valutazione.

Per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione del reato non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosene l'occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall'art. 274 lett. c) c.p.p. ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà. Ne consegue che il giudizio prognostico non può più fondarsi sul seguente schema logico: “se si presenta l'occasione sicuramente, o molto probabilmente, la persona sottoposta ad indagini reitererà il delitto”, ma dovrà seguire la diversa seguente impostazione: “siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l'occasione del delitto, altrettanto certamente (o comunque con elevato grado di probabilità) la persona sottoposta ad indagini tornerà a delinquere.

[Sez. II, sent. 8 febbraio-7 marzo 2018, n. 10425, Pres. Gallo, Rel. Pardo.](#)

Misure cautelari coercitive - Arresti domiciliari - Applicazione - Giudizio negativo - Ipotesi - Inadeguatezza dell'abitazione - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari coercitive, stante l'eccezionalità del mantenimento della misura maggiormente afflittiva, il giudizio negativo in ordine all'applicabilità degli arresti domiciliari può essere ancorato soltanto alla mancanza del luogo ove scontare gli arresti domiciliari e non anche ad una valutazione di inadeguatezza dello stesso sotto il profilo della regolarità dell'occupazione della medesima ovvero della regolarità edilizia.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

[Sez. II, sent. 12 dicembre 2017-12 marzo 2018, n. 11014, Pres. Prestipino, Rel. Di Paola.](#)

Misure cautelari coercitive - Custodia cautelare in carcere - Divieto previsto dall'art. 275, comma 4, c.p.p. - Ambito di applicazione - Ipotesi di esclusione - Fattispecie.

Il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere, previsto dall'art. 275, comma 4, c.p.p., costituisce norma eccezionale non applicabile estensivamente ad altre ipotesi; invero, la previsione in oggetto mira a tutelare un specifico ambito di situazioni soggettive, caratterizzate dalla particolare condizione dei figli minori ritenuti bisognevoli di un sostegno materiale e psicologico indispensabile per lo sviluppo della persona, condizione che il legislatore ha ritenuto di delimitare sino al raggiungimento dell'età scolare. Si tratta di opzione che non può essere censurata come irragionevole rispetto a differenti situazioni in cui figli comunque minori, ma che abbiano superato quel limite, versino in condizioni che richiedano egualmente assistenza (*Fattispecie in cui la Suprema Corte ha negato gli arresti domiciliari per il detenuto, padre di un tredicenne affetto da una seria patologia diabetica che lo obbligava ad assumere farmaci salva vita, stante la presenza di parenti disponibili a fornire un aiuto alla moglie*).

[Sez. IV, sent. 5 dicembre 2017 – 7 marzo 2018, n. 10406, Pres. Blaiotta, Rel. Nardin.](#)

Patrocinio a spese dello Stato – Autocertificazione dell'istante – Indicazione di assenza di reddito – Valore intrinsecamente ingannatorio – Esclusione – Presunzione probatoria della autocertificazione – Sussistenza – Conseguenze – Esercizio poteri accertativi da parte del giudice – Necessità – Sussistenza.

Il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio fondato sulla mera affermazione per cui l'autodichiarazione dell'assenza di reddito è di per sé potenziale inganno, viola le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 79 T.U. Spese di giustizia, anche avuto riguardo all'esercizio dei poteri di accertamento assicurati al giudice dell'ammissione ed a quello di opposizione al rigetto. Tale sistema normativo implica infatti una presunzione di impossidenza dell'istante che presenti autocertificazione del reddito,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

vincibile solo con l'esercizio dei poteri di accertamento assicurati al giudice dall'art. 79 e dall'art. 96, comma 2^o T.U. spese di giustizia, il cui esercizio è imposto al medesimo ai fini della giustificazione del rigetto.

[Sez. II, sent. 20 febbraio-5 marzo 2018, n. 9897, Pres. Gallo, Rel. Aielli.](#)

Procedimento penale avanti al Giudice di Pace - Impugnazioni - Appello avverso sentenza a pena pecuniaria - Ammissibilità - Ragioni.

È ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, c.p.p., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale.

[Sez. III, sentenza 7 febbraio 2018 – 8 marzo 2018 n. 10488 – Pres. Sarno – Rel. Cerroni](#)

Redazione non immediata dei motivi della sentenza – Art. 154 c. 4 *bis* disp. att. c.p.p. – Obbligo notifica provvedimento proroga alle parti – Insussistenza.

Nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154 c. 4 *bis* disp. att. c.p.p., il provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza pronunciato dal Presidente della Corte di Appello non deve essere notificato alle parti, dovendo essere comunicato solo al CSM per finalità di natura amministrativa.

[Sez. III, sentenza 11 ottobre 2017 – 2 marzo 2018 n. 9459 – Pres. Cavallo – Rel. Di Stasi](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

Ricorso per cassazione – Art. 613 c.p.p. - Rinuncia mandato difensore di fiducia successiva alla notifica decreto fissazione di udienza – Nomina difensore di ufficio – Obbligo – Insussistenza-
Nel giudizio di cassazione la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia stato tempestivamente notificato il decreto di fissazione dell'udienza, non comporta l'obbligo, da parte del Presidente del Collegio, di nominare un difensore di ufficio.

[Sez. V sent. 15 novembre 2017 – 5 marzo 2018 n. 9930 Pres. Bruno, Rel. Mazzitelli.](#)

Rinvio del processo dovuto ad esigenze processuali – Prescrizione del reato – Sospensione – Esclusione.

Il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio; il rinvio del dibattimento riferibile ad esigenze di acquisizione della prova non determina viceversa la sospensione del corso della prescrizione. Qualora, quindi, il rinvio – pur in presenza di una richiesta (anche congiunta) delle parti - sia riferibile alla necessità di assunzione di una prova, in virtù della prevalenza delle cd. ragioni processuali non può sospendersi la decorrenza del termine prescrizionale.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I sent. 4 dicembre 2017/2018 – 9 marzo 2018 n. 10734, Pres. Mazzei, Rel. Cocomello.](#)

Esecuzione – Riconoscimento della continuazione – Rilevanza delle valutazioni effettuate nella fase di cognizione.

In giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 c.p.p., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, con riguardo a episodi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano – in tutto o in parte – i fatti



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

oggetto della domanda sottoposta al suo esame, nel senso che le valutazioni espresse in proposito nel giudizio di cognizione assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell'esecuzione può prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto quelli omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno.

Sez. I, sent. 2 febbraio-8 marzo 2018, n. 9570, Pres. Casa, Rel. Casa.

Esecuzione penale - Applicazione della disciplina del reato continuato - Cognizione del giudice dell'esecuzione - Criteri di valutazione.

Ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato, la cognizione del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisivo delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumono essere "in continuazione". Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall'istante e fornendo del tutto esauriente valutazione.

Sez. I, sent. 23 gennaio-5 marzo 2018, n. 9984, Pres. Di Tomassi, Rel. Centofanti.

Esecuzione penale - Giudice dell'esecuzione - Confisca allargata in sede esecutiva - Limiti temporali.

La circostanza che il provvedimento di confisca sia alternativamente emesso da parte del giudice dell'esecuzione, dopo la condanna irrevocabile, non può modificare la prospettiva temporale, che è anche prospettiva ontologica e funzionale, connessa a tale misura. Pertanto, nel caso di confisca c.d. 'allargata' applicata in sede esecutiva, il limite temporale a cui il giudice dell'esecuzione deve attenersi per valutare se l'acquisto del bene da confiscare sia da presumere di illecita accumulazione da parte dell'imputato, ora condannato, è, pur sempre, rappresentato dalla sentenza di condanna.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Giovanni Paolo Accinini: *DISASTRO AMBIENTALE. Dall'horror vacui all'horror pleni.* Giuffrè

Marta Bargis, Hervè Bellutia (a cura di): *LA RIFORMA DELLE IMPUGNAZIONI TRA CARENZE SISTEMATICHE E INCERTEZZE APPLICATIVE* Giappichelli

Francesco Calabrese: *IL TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI* Giappichelli

Michelangelo Di Stefano, Fiammella Bruno: *INTERCETTAZIONI: REMOTIZZAZIONE E DIRITTO DI DIFESA NELL'ATTIVITA' INVESTIGATIVA (Profili d'Intelligence)* Altalex Editore

Mitja Gialuz: *L'ASSISTENZA LINGUISTICA NEL PROCESSO PENALE. Un meta diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana* Cedam



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

Livia Giuliani, Renzo Orlandi (a cura di): ***INDAGINI PRELIMINARI E GIUDIZIO DI PRIMO GRADO*** Giappichelli

Andrea Lazzoni, Marco Siragusa: ***LE NUOVE TRAPPOLE DELL'APPELLO PENALE*** Giuffrè

Michele Leoni: ***QUALE GIUSTIZIA? Esperienze e riflessioni di un giudice*** Giappichelli

Gustavo Pansini: ***LE PROVE DEBOLI NEL PROCESSO PENALE ITALIANO*** II edizione Giappichelli

Carlo Ruga Riva (a cura di): ***LA LEGGE SUGLI ECOREATI DUE ANNI DOPO: UN DIALOGO TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA. Atti del Convegno tenutosi presso l'Università di Milano – Bicocca il 26 maggio 2017*** Giappichelli

Alessandra Testaguzza (a cura di): ***ESERCITAZIONI PENALI SOSTANZIALI E PROCESSUALI. PENSIERI IN ORDINE SPARSO.*** Cedam

6. Incontri di studio e convegni.

Convegno: ***LA RESPONSABILITA' SANITARIA NELLA LEGGE GELLI / BIANCO (L. N. 24/17)*** (Università degli Studi di Milano, Bicocca)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 43 – 15 marzo 2018

Milano, venerdì 16 marzo 2018, ore 9, Auditorium G. Martinotti, Università degli Studi di Milano – Bicocca, Ed. U 12, Via Vizzola 5

Congresso annuale dell'associazione internazionale di diritto penale- gruppo italiano: ***RIPENSARE LA REPONSABILITA' DELL'ENTE***

Milano, venerdì 23 marzo 2018, ore 9 – sabato 24 marzo 2018 ore 9, Università Bocconi Aula N01, piazza Sraffa 13

Corso di specializzazione in misure cautelari – Le misure cautelari reali (terza sessione): ***L'IMPUGNAZIONE DEI SEQUESTRI Il riesame delle misure reali: forme, linguaggio ed argomenti per superare il fumus*** (Camera Penale di Padova “Francesco De Castello”)

Padova, venerdì 23 marzo 2018 ore 15, Palazzo di Giustizia, Aula di Corte d'Assise

Ciclo di incontri: ***INTRODUZIONE AL DIRITTO PENALE EUROPEO Le intersezioni fra la Cedu, il diritto dell'UE e l'ordinamento penale italiano: come individuare e gestirle alla luce dei principi e degli istituti più ricorrenti – II incontro*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia, venerdì 23 marzo 2018 ore 15, Centro Pastorale Cardinal Urbani, Via Visinoni 4/c, Zelarino - Venezia

Ciclo di incontri: ***LA RIFORMA ORLANDO Dal captatore informatico alla riforma delle intercettazioni*** (Camera penale distrettuale della Lombardia Orientale)

Brescia, venerdì 23 marzo 2018 ore 15.30, Auditorium Santa Giulia, via Piamarta 4